

**SEZIONE LAVORO**

SENTENZA

ZAKHAROV ZHUR

RICORRENTE

Contro

INTERNATIONAL DEFENSE PRESIDENTIAL SOCIETY -
 INC.

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della ~~Provvidenza Sociale~~
presso e rappresentato e difeso dall' avv. ~~Giuseppe~~

RESISTENTE

In punto a : Pensione di inabilità.

Guaranteed

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 febbraio 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 febbraio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11 giugno 2013 parte ricorrente chiedeva che venisse accertato che aveva diritto alla corresponsione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 con decorrenza dal 1/10/2011 e che conseguentemente l'Inps fosse condannata a corrisponderle tale prestazione per il periodo dal 1 ottobre 2011 al 31 ottobre 2012.

Domandava, altresì, che venisse accertato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 con decorrenza dal 01/11/2012.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni

Si costituiva con memoria depositata in data 29 settembre 2013 l'Inps chiedendo in via principale che la domanda fosse dichiarata inammissibile ed in subordine nel merito il rigetto anche parziale della domanda.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

L'eccezione di decadenza proposta da parte resistente è fondata.

L'art. 42 comma 3 del d.l. n. 269/2003 convertito nella legge n.



GIURET



326/2003 prevede che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa"

Nel caso di specie in atti risulta un provvedimento di rigetto datato 13 ottobre 2011 (cfr. doc.6 di parte ricorrente) che è stato comunicato evidentemente entro il 14.11.2011 data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Ne consegue , quindi, che alla data di proposizione (11 .06. 2013) del presente ricorso era ampiamente decorso il termine semestrale di decadenza.

Né in contrario rileva che il rigetto sia stato determinato dal difetto della carta di soggiorno e non attenga al requisito sanitario in quanto secondo la giurisprudenza maggioritaria il suddetto termine di decadenza si applica a tutte le domande relative ad una prestazione relativa all'invalidità civile indipendentemente dal motivo del diniego.

In particolare la giurisprudenza di merito (cfr. e multis Corte d'appello di Bologna n.1079/2012, Corte d'appello di Torino n.560/2011) ha così condivisibilmente argomentato: "L'appellante ha sostenuto che i provvedimenti per i quali, ai sensi dell'art. 42

GIURE.IT



comma 3, non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo sono solo quelli che chiudono la fase accertativa dell'esistenza del requisito sanitario.

La decadenza introdotta dall'art. 42 non varrebbe quindi per i provvedimenti che accertano i requisiti diversi da quello sanitario, come quelli reddituali.

Secondo l'appellante, l'intenzione del legislatore, desumibile dalla normativa di riferimento, era volta alla eliminazione della possibilità di ricorso amministrativo alla Commissione Medica superiore avverso i verbali delle Commissioni di prima istanza, e non alla abolizione dei meccanismi di ricorso contro la generalità dei provvedimenti amministrativi di diniego; contro il rigetto dell'Inps, sarebbe tuttora ammissibile prima il ricorso al Comitato provinciale, come peraltro affermato nello stesso provvedimento di diniego, e poi l'azione giudiziaria.

La tesi esposta nell'atto di appello non è condivisibile.

L'ampia dizione utilizzata dal legislatore del 2003 ("la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa") non autorizza in alcun modo una lettura limitata ad un solo tipo di provvedimenti, quello derivante dal referto della Commissione medica di prima istanza o comunque dal rigetto dovuto a ragioni medico-sanitarie, cosa che determinerebbe l'esistenza di due diversi regimi di impugnazione, uno per i verbali



GIURE.IT



delle commissioni mediche e l'altro per i provvedimenti amministrativi di diniego per motivi non sanitari.

Quanto alla decorrenza della nuova decadenza, deve ritenersi che "in mancanza di una disciplina transitoria "ad hoc" ed esclusa l'applicazione analogica dell'art. 252 disp. att. cod. civ. (norma transitoria di natura speciale) il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai "facta praeterita", pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati", (Cass., 9038/11)."

Si osserva, poi, che nel caso di specie vertendosi in materia di decadenza non è nemmeno possibile procedere alla rimessione in termini stante l'erronea indicazione del termine per proporre ricorso giudiziale.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. Lav n. 25892/2009) "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, il comportamento dell'~~INPS~~ che, nel denegare la prestazione (nella specie, il trattamento anticipato di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 1991), abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il ricorrente si sia

GONNET



conformato proponendo il ricorso amministrativo oltre il prescritto termine annuale di impugnazione e l'azione giudiziale oltre il termine decadenziale, può assumere rilievo ai fini risarcitori, in relazione all'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettivo circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti."

Tale orientamento è del resto condiviso dalla Corte d'appello di Bologna che nella sentenza n. 1079/2012 ha affermato che "Nessun rilievo può infine attribuirsi, ai fini della prestazione richiesta, all'erronea indicazione dei mezzi di impugnazione contenuta nel provvedimento amministrativo di rigetto, in quanto la decadenza processuale, dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definizione e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio salvo il limite del giudicato in ogni stato del giudizio" ed ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 25892/2009 sopra richiamata.

Da quanto sopra esposto deriva che stante la decadenza deve essere rigettato il ricorso.

Si ritiene che stante la controvertibilità della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.



753/2013 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 25 febbraio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

Maria Rita Serri



GIURET

